

BGer 7B.28/2001 vom 14. Februar 2001

Bundesgericht, 2001-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.28_2001

FR: TF 7B.28/2001 du 14 février 2001

IT: TF 7B.28/2001 del 14 febbraio 2001

Regeste

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

La ricorrente sostiene che la sua legittimazione ricorsuale non pone problemi di sorta. Essa ritiene di essere legittimata a ricorrere a "tutela del proprio interesse rispetto a una situazione di precarietà del diritto quanto alla possibilità di pignoramento di conti in essere presso la sua succursale a Nassau". Ora, nell'ambito della giurisprudenza in materia di sequestro il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che una banca quale terza - eventualmente - detentrica dei beni è abilitata a salvaguardare i diritti che la legge le accorda (DTF 80 III 122 consid. 2, 103 III 36 consid. 1, 112 III 1 consid. 1d). Non vi è motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell'ambito di un pignoramento, tenuto segnatamente conto del fatto che l'esecuzione di un sequestro si effettua in base alle norme sul pignoramento (art. 275 LEF). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.

E. 2

a) La ricorrente sostiene che il pignoramento è inammissibile perché tocca beni che manifestamente appartengono a un terzo. Inoltre nell'ambito di un'esecuzione di convalida di un sequestro, non è possibile estendere il pignoramento a beni che non sono stati precedentemente sequestrati. b) Non devono unicamente essere pignorati beni di cui il debitore è senza ombra di dubbio proprietario, ma anche quelli per i quali, in base alle indicazioni del creditore o in base all'esame dell'Ufficio, sussistono indizi per la loro appartenenza al patrimonio del debitore (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 all' art. 91 LEF ; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 24 n. 1 e 2, Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pur dettes et la faillite, n. 42 all' art. 91 LEF). Per chiarire la situazione, qualora vengano fatti valere diritti di terzi sui beni oggetto della procedura di esecuzione, la LEF prevede la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. Del resto, in una recente sentenza il Tribunale federale ha ribadito che un creditore può ottenere il sequestro di beni e segnatamente di conti formalmente intestati a terzi se rende verosimile che essi appartengono al debitore (DTF 126 III 95 consid. 4). In base ai vincolanti accertamenti di fatto dell' autorità di vigilanza (combinati art. 63 cpv. 2 e 81 OG) risulta che il debitore è l'avente diritto economico del conto principale da pignorare e che lo stesso è stato sequestrato penalmente nell'ambito di una procedura avviata contro l'escusso. In queste circostanze, l'Ufficio non poteva rifiutarsi di pignorare i conti in questione per il fatto che essi sarebbero di pertinenza di terzi. Infondata appare pure l'obiezione secondo cui il pignoramento non può essere esteso a beni che non sono stati precedentemente sequestrati. Infatti in concreto il pignoramento è da effettuarsi al foro ordinario di esecuzione, motivo

per cui una limitazione dello stesso ai beni in precedenza sequestrati non entra in linea di conto (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 51 n. 99). Giova del resto rilevare che il comportamento della ricorrente in occasione del sequestro e del successivo pignoramento appare essere perlomeno sibillino, poiché essa si è limitata a indicare che nella sede - principale - di Lugano, non vi erano, oltre al conto con un saldo negativo intestato all'escusso e la cassetta di sicurezza rivelatasi vuota, altri beni del debitore, inclusi segnatamente i conti di cui era stato dapprima chiesto il sequestro e poi ordinato il pignoramento (cfr. sull'obbligo di informazione delle banche in caso di sequestro DTF 125 III 391 consid. 2). Non occorre tuttavia in concreto pronunciarsi sulla questione di sapere se per tale agire la sede principale dell'istituto bancario possa eventualmente essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dai creditori sequestranti.

E. 3

La ricorrente fa inoltre valere che in concreto vengono inammissibilmente pignorati beni di terzi situati all'estero. Infine, il pignoramento sarebbe inesequibile, poiché i beni si trovano al di fuori dell'area di sovranità territoriale svizzera. Occorre innanzi tutto rilevare che, come risulta dal precedente considerando, allo stadio attuale della procedura di esecuzione e per quanto concerne la stessa, i conti litigiosi appartengono all'escusso. Con la propria argomentazione ricorsuale la ricorrente misconosce poi che in concreto non si tratta di oggetti, ma di una relazione bancaria, ossia di un credito non incorporato in una cartavalore, il cui pignoramento è da effettuare al domicilio svizzero dell'escusso (DTF 109 III 90 consid. 1). Il pignoramento in questione deve quindi essere attuato presso l'escusso, avvertendo, conformemente all' art. 99 LEF , il terzo debitore, ossia nel caso concreto la banca, che d'ora innanzi non potrà più fare un pagamento valido se non all' Ufficio. Inoltre, a giusta ragione, i giudici cantonali hanno rilevato che ai fini del pignoramento, da effettuarsi presso il debitore in Svizzera, non è rilevante sapere se il terzo debitore è la ricorrente o la sua succursale a Nassau. Infatti, anche qualora si volesse seguire la tesi ricorsuale ed ammettere che il terzo debitore sia esclusivamente la succursale di Nassau e che quindi esso si trova all'estero, tale circostanza non ostacola in alcun modo il pignoramento, anche tenuto conto del fatto che la comunicazione ai sensi dell' art. 99 LEF non ne determina la validità (DTF 115 III 109 consid. 2 con rinvii, 52 III 1 consid. 1; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, pag. 259 segg. , pag. 265 e 276). Del resto, nella fattispecie in esame l'avviso di cui all' art. 99 LEF può in ogni caso essere inviato alla ricorrente. Infatti, ritenuto come in concreto la ricorrente pare pure agire in tutela degli interessi della sua succursale estera, si giustifica applicare per l'avviso del contestato pignoramento la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del sequestro, secondo cui è sufficiente effettuare la comunicazione alla sede principale della banca e ritenere che una notifica alle succursali, note ai creditori, è ammissibile ma non necessaria (cfr. consid. 7 della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata in BLSchKG 2000, pag. 143). Se invece il terzo debitore è, come indicato a titolo abbondanziale dall'autorità di vigilanza, la ricorrente medesima, è evidente che l'avviso di cui all' art. 99 LEF deve esserle trasmesso.

E. 4

Da quanto precede segue che il ricorso si avvera infondato e come tale va respinto nel senso dei considerandi. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.